

cautele prescritte intorno al controllo sugli impegni ed alle registrazioni dei contratti dalle leggi sulla contabilità di Stato e sull'ordinamento della Corte dei conti.

Alle spese occorrenti per servizi del Magistrato delle acque sarà provveduto con mandati a disposizione e di anticipazione, emessi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici a favore del capo del compartimento o di chi ne fa le veci.

I mandati a disposizione potranno essere emessi per somma non eccedente le 250,000 lire e quelli di anticipazione in caso di opere da farsi in economia per non oltre 50,000 lire.

I fondi posti a disposizione del capo del compartimento saranno dal medesimo erogati mediante buoni a favore dei creditori, tratti sulla sezione di tesoreria provinciale di Venezia, o mediante aperture sussidiarie di credito a favore dei funzionari residenti nel compartimento, da prenotarsi a cura del locale delegato del tesoro, sul mandato dal quale vengono attinte e da trasferirsi sulle sezioni di tesoreria delle provincie, nelle quali risiedono i detti funzionari.

Di tali aperture sussidiarie di credito verrà dai funzionari delegati reso conto al capo del compartimento, il quale comprenderà le contabilità relative nel proprio rendiconto.

Per i pagamenti superiori alle lire 250 mila sarà provveduto con mandati diretti da emettersi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

A cura del Ministero del tesoro saranno sottoposte a verifica, almeno una volta all'anno, le scritture e le casse pertinenti alla gestione del Magistrato delle acque.

(*È approvato*).

Art. 13.

Alla stipulazione dei contratti presso il Magistrato delle acque sarà delegato con decreto ministeriale un segretario amministrativo.

(*È approvato*).

Art. 14.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge con regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento il quale determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge.

Il Governo del Re, udito il Comitato

tecnico di Magistratura ed il Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare in testo unico tutte le disposizioni di legge tuttora vigenti nelle provincie formanti parte del compartimento amministrato dal Magistrato delle acque e per le materie relative alla sua competenza.

(*È approvato*).

Ora c'è un ordine del giorno proposto dalla Commissione che è il seguente:

«La Camera invita il Governo a disporre perchè nel regolamento per l'applicazione di questa legge sia fatta larga parte al criterio della diretta e reale responsabilità di coloro che saranno, per le disposizioni degli articoli 3 e 4, chiamati ad applicarla».

L'onorevole Galli ha facoltà di parlare.

GALLI. Mi pare che quest'ordine del giorno non abbia mai avuto una reale necessità, e d'altra parte, ne abbia anche perduta di più dopo le modificazioni introdotte nel testo nuovo della legge.

Già il deliberare un ordine del giorno perchè sia assicurata la diretta e reale responsabilità di coloro che saranno, per le disposizioni degli articoli, chiamati ad applicare una legge non mi pare conveniente; inquantochè, tutti coloro che debbono applicare una legge non hanno bisogno di alcun regolamento per conoscere la loro responsabilità.

Ecco perchè, senza dilungarmi di più, credo che la Camera potrebbe fare a meno di quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. La Commissione nel proporre l'ordine del giorno è stata guidata da un sentimento...

DONATI. Di diffidenza. (*Benissimo! — Ilarità*).

ROMANIN-JACUR, *relatore*. ... provocato da un fatto generale e da un fatto particolare. Il fatto generale è questo: che purtroppo nella pratica della nostra vita pubblica abbiamo esempi di regolamenti che risultano talmente complicati e restrittivi da rendere, se non del tutto nulla, certo meno efficace, la legge: si sono introdotte in moltissimi regolamenti disposizioni che assolutamente inceppano il cammino alla legge, diguisachè non dispongono più degli interessi del paese il Parlamento e il Re, come prescrive lo Statuto, ma coloro che preparano i regolamenti. Nè questo è tutto. Criterio della Commissione, chiaramente